

32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.¹ – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, [423-bis, primo comma,]² 437, 452-bis, 452-bis.1,³ 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

¹ Articolo così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. c), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Parole soppresse dall'art. 6, D.L. 10 ago. 2023, n. 105, conv. con modif. in L. 9 ott. 2023, n. 137.

³ Parole ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. – Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché dagli artt. 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.¹

¹ La Corte cost., con sent. 15 nov. 2012, n. 251, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 18 apr. 2014, n. 105, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, c. 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 18 apr. 2014, n. 106, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, c. 3, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 7 apr. 2016, n. 74, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 7, D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 17 lug. 2017, n. 205, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, c. 3, del R.D. 16 mar. 1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 24 apr. 2020, n. 73, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 31 mar. 2021, n. 55, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, c. 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 8 lug. 2021, n. 143, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sent. n. 68/2012 della Corte cost., in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 12 mag. 2023, n. 94, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, come modif. dall'art. 3, L. 5 dic. 2005, n. 251, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 11 lug. 2023, n. 141, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 12 ott. 2023, n. 188, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, c. 2, c.p. – nella versione introdotta dall'art. 3, c. 3, L. 15 dic. 2014, n. 186, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, c. 1, lett. f), n. 3), D.lgs. 8 nov. 2021, n. 195 – sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

La Corte cost., con sent. 9 nov. 2023, n. 201, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, c. 7, D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

- La Corte cost., con sent. 22 apr. 2025, n. 56, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, c. 4, c.p.
- La Corte cost., con sent. 21 lug. 2025, n. 117, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sent. n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, c. 4, c.p.
- La Corte cost., con sent. 16 ott. 2025, n. 151, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, c. 4, c.p.
- La Corte cost., con sent. 12 mag. 2026, n. 72, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, num. 6), prima parte, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, c. 4, c.p.

131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.¹ – Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.²

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343].³

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;⁴
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge;⁵
- 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.^{6,7}

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del

primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 2, D.lgs. 16 mar. 2015, n. 28.

La Corte cost. con sent. 21 lug. 2020, n. 156, ha dichiarato l'ill. cost. del presente articolo nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

² Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150.

³ Periodo soppresso dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150.

⁴ La Corte cost. con sent. 22 gen. 2026, n. 5, ha dichiarato l'ill. cost. del presente numero nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, c. 2, c.p. La Corte cost. con sent. 31 mar. 2026, n. 44, ha dichiarato l'ill. cost. del presente numero nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 629, c. 1, c.p.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 3, L. 14 lug. 2023, n. 93.

⁶ Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150.

La Corte cost. con sent. 27 nov. 2025, n. 172, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

⁷ Numero aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 ago. 2025, n. 116, conv. con modif. in L. 3 ott. 2025, n. 147.

164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. – La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

- 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale, o professionale;¹
- 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163.²

¹ La Corte cost., con sent. 19 mar. 2026, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. del presente numero «nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, c. 4, c.p.».

² La Corte cost., con sent. 28 apr. 1976, n. 76, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma «nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del c.p.».

165. Obblighi del condannato.¹ – La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e

322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-*quater*, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.²

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinqües* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).³

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.⁴

Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.⁵

¹ Articolo così sost. dall'art. 128, L. 24 nov. 1981, n. 689.

² Comma ins. dall'art. 2, L. 27 mag. 2015, n. 69 e così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. g), L. 9 gen. 2019, n. 3.

La Corte cost., con sent. 18 giu. 2026, n. 108, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma in via consequenziale alla dichiarazione d'ill. cost. dell'art. 322-*quater* c.p.

³ Comma così sost. dall'art. 15, L. 24 nov. 2023, n. 168.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, L. 26 apr. 2019, n. 36.

⁵ Comma ins. dall'art. 13, D.L. 11 apr. 2025, n. 48, conv. con modif. in L. 9 giu. 2025, n. 80.

240-bis. Confisca in casi particolari.¹ – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter*, 517-*quater*, 518-*quater*, 518-*quinqües*, 518-*sexies* e 518-*septies*, nonché dagli articoli 452-*bis*, 452-*bis*.1, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*octies*, primo comma, 452-*quaterdecies*, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqües*, 603-*bis*, 628, terzo comma, 628-*bis*, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinqies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.²

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

¹ Articolo ins. dall'art. 6, c. 1, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.

² Comma così modif. dall'art. 1, D.lgs. 8 nov. 2021, n. 195, dall'art. 28-*bis*, D.L. 27 gen. 2022, n. 4, conv. con modif. in L. 28 mar. 2022, n. 25, dalla L. 9 mar. 2022, n. 22, dall'art. 6-*ter*, D.L. 10 ago. 2023, n. 105, conv. con modif. in L. 9 ott. 2023, n. 137, dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54, e dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

CAPO I-BIS

Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea

275-bis. Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.¹ – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE)

2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

275-ter. Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.¹ –

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

275-quater. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività.¹ – Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

275-quinquies. Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea.¹ – Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

275-sexies. Circostanze aggravanti.¹ – Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
- b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

- d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
- Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

275-septies. Circostanze attenuanti.¹ – Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

275-octies. Confisca obbligatoria.¹ – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.

275-novies. Pubblicazione della sentenza di condanna.¹ – La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

275-decies. Giurisdizione.¹ – I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.

322-quater. Riparazione pecuniaria.¹ – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

¹ Articolo ins. dall'art. 4, c. 1, L. 27 mag. 2015, n. 69, e così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. q), L. 9 gen. 2019, n. 3.

La Corte cost., con sent. 18 giu. 2026, n. 108, ha dichiarato l'ill. cost. del presente articolo nel testo introdotto dall'art. 4, c. 1, della L. 27 mag. 2015, n. 69, e in via consequenziale nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. q), della L. 9 gen. 2019, n. 3. Sempre in via consequenziale ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 165, c. 4, c.p.

452-bis. Inquinamento ambientale. – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat¹ della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.²

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.³

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.³

¹ Numero così modif. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

² Comma così sost. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

³ Comma ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

452-bis.1. Commercio di prodotti inquinanti.¹ – Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

452-bis.1. Commercio di prodotti inquinanti.¹ – Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

- 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

452-ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti.¹ – Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dodici anni.¹

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

452-quinquiesdecies. Nozione di abusività.¹ – Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

452-sexiesdecies. Circostanze aggravanti.¹ – Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

- 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
- 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

TITOLO VIII

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare¹

¹ Rubrica così modif. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.¹ – [Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.]

¹ Art. abrog. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

517-bis. Circostanza aggravante.¹ – [Le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato

commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.]

¹ Art. abrog. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

CAPO II-bis

*Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare*¹

¹ Capo ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.^{1,2} – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. ²

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.³

[Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.]⁴

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.⁵

¹ Articolo aggiunto dall'art. 15, c. 1, lett. e) della L. 23 lug. 2009, n. 99.

² Rubrica e comma così modif. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

³ Comma così sost. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

⁴ Comma abrog. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

⁵ Comma così modif. dall'art. 21, D.lgs. 2 apr. 2026, n. 51.

517-quinquies. Circostanza attenuante.¹ – Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, 517-sexies e 517-septies, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

¹ Articolo ins. dall'art. 15, c. 1, L. 23 lug. 2009, n. 99, e così modif. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

517-sexies. Frode alimentare.¹ – Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difforni da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

¹ Art. ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

517-septies. Commercio di alimenti con segni mendaci.¹ – Chiunque, al fine di trarne profitto,

nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

¹ Art. ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

517-octies. Pena accessoria e circostanze aggravanti.¹ – Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

- 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
 - 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
 - 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;
 - 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
- Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

¹ Art. ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

CAPO III

*Disposizioni comuni ai capi precedenti*¹

¹ Rubrica così modif. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

518. Pubblicazione della sentenza. – La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

518.1. Ulteriori pene accessorie.¹ – La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:

- 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- 2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento

o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

518.2. Confisca obbligatoria e per equivalente. – Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, L. 21 apr. 2026, n. 75.

518-quater. Ricettazione di beni culturali. – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-*bis* e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.¹

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

¹ Comma così modif. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

582. Lesione personale.^{1,2} – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei³ mesi a tre anni.⁴

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.⁵

¹ Ai sensi dell'art. 1, L. 24 nov. 2023, n. 168, che ha modificato l'art. 3, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. in L. 15 ott. 2013, n. 119, le pene sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

Per i reati previsti dal primo comma del presente articolo si procede d'ufficio quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

² Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, c. 2, lett. b) del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.

³ Parole così sost. dall'art. 1, c. 3, L. 23 mar. 2016, n. 41.

⁴ Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150.

⁵ Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, e così modif. dall'art. 1, D.lgs. 19 mar. 2024, n. 31, e dall'art. 11, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni

nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.^{1,2} – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.³

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.⁴

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.⁵

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.⁶

¹ Articolo ins. dall'art. 7, D.L. 8 feb. 2007, n. 8, conv. con modif. in L. 4 apr. 2007, n. 41.

² Rubrica così sost. dall'art. 11, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

³ Comma così sost. dall'art. 20, D.L. 11 apr. 2025, n. 48, conv. con modif. in L. 9 giu. 2025, n. 80.

⁴ Comma così sost. dall'art. 16, D.L. 30 mar 2023, n. 34, conv. con modif. in L. 26 mag. 2023, n. 56, e poi così modif. dall'art. 1, D.L. 1 ott. 2024, n. 137, conv. con modif. in L. 18 nov. 2024, n. 171, dall'art. 20, D.L. 11 apr. 2025, n. 48, conv. con modif. in L. 9 giu. 2025, n. 80, e dall'art. 11, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁵ Comma ins. dall'art. 11, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 giu. 2025, n. 96, conv. con modif. in L. 8 ago. 2025, n. 119.

585-bis. Pena accessoria.¹ – La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.

¹ Art. ins. dall'art. 1, L. 9 mar. 2026, n. 35. Ai sensi del c. 2, , la pena accessoria si applica anche al convivente di fatto di cui all'art. 1, c. 36 e 37, della L. 20 mag. 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del c. 40, lett. b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo art. 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 1, c. 37, della medesima L. 76/2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

624-bis. Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari.¹ – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni² e con la multa da euro 927 a euro 1.500.³

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o

telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.⁴

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.⁵

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.^{6,7}

¹ Rubrica così modif. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

² Parole così sost. dall'art. 5, L. 26 apr. 2019, n. 36.

³ Comma così modif. dall'art. 1, c. 6, L. 23 giu. 2017, n. 103.

⁴ Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁵ Comma così sost. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁶ Comma ins. dall'art. 1, c. 6, L. 23 giu. 2017, n. 103.

⁷ La Corte cost., con sent. 27 nov. 2025, n. 173, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 c.p., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 2), prima parte, c.p.

628-bis. Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.¹ – La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio.

Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

648. Ricettazione. – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-*bis*, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).¹

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.²

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.²

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.³

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato⁴, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato^{4,5}

¹ Comma così modif. dall'art. 3, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

² Comma ins. dall'art. 1, D.lgs. 8 nov. 2021, n. 195.

³ Comma così sost. dall'art. 1, D.lgs. 8 nov. 2021, n. 195.

⁴ Parola così sost. dall'art. 1, D.lgs. 8 nov. 2021, n. 195.

⁵ Così l'art. 3, L. 9 ago. 1993, n. 328, di ratifica della *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*.

654. Grida e manifestazioni sediziose. – Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400¹.

¹ Parole così sost. dall'art. 9, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.¹ [Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.]

¹ Articolo abrog. dall'art. 3, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.